

Collaborazione tra intermediari: tra legalità e incertezza

Regolare il mondo delle assicurazioni era necessario e doveroso ed è stato fatto con l'obiettivo primario di tutelare il consumatore, posto al centro del regolamento.

Già, quel regolamento tanto atteso (perché stabilire dei criteri aiuta a lavorare meglio), ma anche molto criticato, addirittura da essere trascinato dinanzi al TAR.

L'Istituto di Vigilanza ha in parte risposto ai quesiti più frequenti, mentre restano domande ancora senza risposta. Una in particolare lascia adito alle interpretazioni più diverse: possono due intermediari iscritti alla medesima Sezione B collaborare sullo stesso rischio?

Credetemi se vi dico di non aver ancora sentito un parere univoco.

Le interpretazioni sono estremamente discordanti a partire dalle principali Associazioni di categoria.

Il clima di estrema incertezza spaventa, e qualcuno ha cominciato a chiedersi se si stia lavorando nella legalità.

Tra i vari pareri verbali desidero citare alcune parti di quello scritto dell'avv. Carlo F. Galantini (Studio Legale Galantini Heilbron Cocco-Ordini): "...l'orientamento.. sembra essere l'idea che ogni rapporto di collaborazione implichi necessariamente la costituzione di uno dei due soggetti - quello "incaricato" - come intermediario di tipo e). Se nonché, tale impostazione non appare in linea con i principi affermati nella direttiva comunitaria e con la ratio della inserzione, nel Codice, della sez. e) del registro. La Direttiva 2002/92 permette che alcune categorie di intermediari possano operare con cognizioni professionali inferiori a quelle richieste normalmente agli intermediari a condizione che i soggetti appartenenti alle suddette categorie operino sotto la responsabilità di intermediari professionali. La categoria di intermediari che

risponde alle caratteristiche come individuate dalla direttiva CE è quella compresa nella sez. e)... ..i cui iscritti operano sotto la responsabilità di intermediari appartenenti alle sez. a), b) e d). A contrario, però, si deve ritenere che, qualora un intermediario appartenente ad una delle sez. a), b) o d), si avvalga della collaborazione in affari di un altro intermediario facente parte della stessa sezione, non sussista l'obbligo di iscriverlo quest'ultimo nella sez. e), giacché si tratta di un soggetto già iscritto e dotato di piene capacità professionali, il quale per il possesso di tali requisiti risponde già pienamente alle esigenze di garanzia verso l'utente che si vorrebbero soddisfatte mediante l'iscrizione in e).

Interpretazioni contra legem?

Alla luce di tale interpretazione orientata in relazione alla direttiva CE, non pare che la risposta dell'Isvap possa essere considerata ostativa alla realizzazione della collaborazione tra intermediari di primo livello, in quanto la stessa si limita a chiarire che agli iscritti nella sez. b) non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sez. e) del Registro (il che accade qualora si intenda far operare come proprio ausiliario un soggetto, in genere non dotato di piene capacità professionali, sotto la diretta e piena responsabilità dell'intermediario mandante), ma, come si è visto, la collaborazione fra intermediari professionali appartenenti entrambi alla sez. b) non richiede l'iscrizione di uno di essi nella sez. e); qualora invece si interpretasse nel senso che con la stessa si sia inteso vietare agli intermediari della sez. b) di intrattenere rapporti di collaborazione fra di loro, simile interpretazione dovrebbe conside-



Simone Cioffari, presidente WBA

rarsi *contra legem*, poiché non risulta che tale effetto sia stato previsto da alcuna norma di legge o di regolamento e per la più assorbente ragione che simile previsione integrerebbe una inammissibile limitazione della libertà di iniziativa commerciale.

Alla luce del parere dell'avv.to Galantini, sembra siano legittimati i rapporti di collaborazione tra intermediari entrambi iscritti alla sez. B del RUI.

Mi è capitato di sentire voci per cui il fatto che più intermediari B operino congiuntamente sullo stesso rischio potrebbero far lievitare i costi della polizza. Permettetemi una riflessione: senza dimenticare i principi fondamentali della Legge 792, il codice deontologico del Broker suggerisce allo stesso di privilegiare il consumatore e di lavorare nel suo interesse. La competenza professionale di due o più soggetti iscritti alla sez. B che collaborino sinergicamente, a mio avviso non può che portare valore aggiunto in ambito di assistenza e reperimento del miglior prodotto a favore esclusivo del consumatore.

Simone Cioffari, presidente Wba